

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Direttiva: DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amiante durante il lavoro.

(Direttiva:)

Transposition deadline(s): 10 ottobre 2025

(Scadenza/e del recepimento:)

Contact details (Commission + Member States):

(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):)

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant): SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 NOVEMBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/148/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI CON UN'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DURANTE IL LAVORO

(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente):)

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):)

Correlation table:

(Tabella di concordanza:)

Updated on:

(Aggiornata il:)

Directive (Direttiva)		Additional information provided by	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)		Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available
Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation		Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)	Text of the provision(s)	



	(Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)	Commission services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)	(Testo della/delle disposizione/i)	(Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile)
Articolo 1, paragrafo 1, n. 1	1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Laddove siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.			La disposizione della direttiva introduce una clausola di disciplina che fa salva l'applicazione della direttiva 2004/37/CE se più favorevole alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Quanto previsto dalla direttiva da ultimo citata si rinviene nel Titolo IX, Capo II del decreto legislativo n. 81/2008. Non si è ritenuto necessario recepire quanto disposto dalla norma in esame, dal momento che il Titolo IX, Capo III, come innovato dal presente decreto legislativo, presenta una disciplina del tutto equivalente, sul piano delle tutele, a quella prevista dal Capo II. Infatti, alcune norme del Capo III sono state introdotte sulla scorta del considerando n. 1, ultimo



					periodo, a mente del quale “dette prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione, mentre gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose”. Tanto si segnala, con particolare riferimento, in relazione agli istituti della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.
Articolo 1, paragrafo 1), n. 2	2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, il termine “amianto” indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio: a) l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS;	Art. 3 <i>(Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008».	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 2 , della direttiva si propone una modifica dell'articolo 247, comma 1, decreto legislativo n. 81/2008.	



	c) l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS; d) il crisotilo d'amianto, n. 12001-29-5 del CAS; e) la crocidolite d'amianto, n. 12001-28-4 del CAS; f) la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS.				
Articolo 1, paragrafo 1), n. 3	<p>3) l'articolo 3 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, tale rischio è valutato in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell'amianto.»;</p>	<p>Art. 5 <i>(Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>«1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 3) lett. a) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 249, del decreto legislativo n. 81/2008 con l'aggiunta del comma 1 bis.</p>	



	<p>b) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:</p> <p>«3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risultati chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che il pertinente valore limite fissato all'articolo 8 non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli Stati membri possono derogare all'articolo 4 quando il lavoro prevede:»;</p>		<p>amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amiante o dei materiali contenenti amianto.»;</p> <p>b) al comma 2, le parole «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «non si applica l'articolo 250».</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 3) lett. b), si propone la modifica dell'articolo 249, decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Rispetto alla precedente disciplina di cui alla direttiva 2009, la direttiva del 2023 modifica l'articolo 3, paragrafo 3, al fine di consentire l'attivazione degli istituti di cui agli articoli 18 e 19 anche in occasione di un'esposizione sporadica o di debole intensità (considerando n. 8).</p> <p>Sulla scorta di ciò, nel presente decreto si prevede la soppressione del riferimento agli articoli 259 e 260 in seno all'articolo 249 (che corrispondono agli articoli 18 e 19 della</p>
--	--	--	--	---



					<p>direttiva 2009), ma anche del riferimento all'articolo 251, comma 1.</p> <p>Si tratta di una modifica ancorata a ragioni di maggior tutela, basata sul considerando n. 1, ultimo periodo della direttiva 2023.</p>
Articolo 1, paragrafo 1), n. 4	<p>4) all'articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La notifica comprende almeno una descrizione sintetica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori; b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, lo scambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi; 	<p>Art. 6 (Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>	<p>1.All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 4), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 250, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e l'inserimento del comma 2 bis.</p> <p>La riformulazione del comma 1 si giustifica per ragioni di armonizzazione con le altre disposizioni, modificate a seguito del recepimento.</p>	



	<p>d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima valutazione della salute dei lavoratori in conformità dell'articolo 18;</p> <p>e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;</p> <p>f) delle misure adottate, unitamente a un prospetto dei dispositivi utilizzati, per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino le informazioni di cui al secondo comma, lettera d), conformemente al diritto nazionale, per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per garantire che i lavoratori che svolgono lavori connessi all'amianto siano adeguatamente formati,</p>		<p>estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;</p> <p>b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:</p> <p>a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree</p>
--	---	--	---



	<p>tenendo debitamente conto degli effetti a lungo termine dell'amianto sulla salute dei lavoratori.»;</p>			<p>specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;</p> <p>b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;</p> <p>c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;</p> <p>d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;</p> <p>e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;</p> <p>f) delle misure adottate per limitare</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.»;</p> <p>c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>«2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.».</p>	
Articolo 1, paragrafo 1), n. 5	<p>5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Articolo 6</p> <p>Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del pertinente valore limite fissato all'articolo 8, in particolare attraverso le misure seguenti:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'alinea le parole: «in ogni caso,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque, al più basso valore tecnicamente possibile»;</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5, della direttiva si propone una modifica dell'alinea del comma 1 dell'articolo 251, del decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5, lett. a) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 primo comma lett. a), del decreto legislativo n. 81/2008.</p>	



				<p>b) alla lettera a) le parole «deve essere» sono sostituite dalla seguente «è»;</p> <p>c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«b) ove l'attività lavorativa presenta un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;»;</p>	<p>La modifica dell'art. 251, co. 1, lettere b) e c), si giustifica per ragioni di armonizzazione con le altre disposizioni, modificate a seguito del recepimento.</p>
--	--	--	--	--	---



				<p>d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);»;</p> <p>e) alla lettera d) le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti «comma 2»;</p> <p>f) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da</p>	<p>Si modifica l'art. 251, co. 1, lett. d), per correggere un precedente refuso.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), primo periodo lett. b), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 primo comma lett.e), del decreto legislativo n. 81/2008.</p>
	<p>b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali: i) l'eliminazione della polvere di amianto;</p>				



	<p>ii) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;</p> <p>iii) la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell'aria;</p> <p>b bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;</p> <p>b ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;</p> <p>c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e</p>		<p>evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'eliminazione della polvere di amianto; 2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte; 3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»; <p>g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;</p> <p>e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;»;</p> <p>h) la lettera f) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), lett. b-bis e b-ter della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 del decreto legislativo n. 81/2008 primo comma con l'inserimento della lett. e-bis ed e-ter.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 punto 5), lett. c) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 primo</p>
--	--	--	--	--



	<p>manutenzione, e si prestano ad esserlo;</p> <p>d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;</p> <p>e) i residui, a eccezione di quelli derivanti da attività estrattive, sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto e sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).</p>		<p>trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;»;</p> <p>i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;</p> <p>l) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia</p>	<p>comma lett.), del decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), primo periodo lett. d) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 primo comma lett. g) decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 punto 5), primo periodo, lett. e) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 251 primo comma lett. h) del decreto legislativo n. 81/2008.</p>
--	---	--	--	--



				di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.».	
Articolo 1, paragrafo 1, n. 6	<p>6) l'articolo 7 è così modificato:</p> <p>a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«1. In funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi e per garantire il rispetto del pertinente valore limite fissato all'articolo 8, la misurazione delle fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro è effettuato a intervalli regolari durante specifiche fasi operative.</p> <p>2. Il campionamento riflette l'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.»;</p>	<p>Art. 9 <i>(Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 6 lett. a), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, con cui si specifica che il campionamento deve essere di tipo personale, ai sensi della direttiva. Sulla scorta del considerando n. 1, è altresì previsto, ad integrazione, un campionamento di tipo ambientale per soddisfare esigenze di maggior tutela dei lavoratori esposti.</p> <p>La modifica del comma 2 dell'articolo 253 si giustifica per adeguare la formulazione alla presenza di più tipi di campionamento.</p>	



				<p>eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.»;</p> <p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.»;</p> <p>c) al comma 4 le parole «del servizio di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996»;</p> <p>d) al comma 5 le parole «deve</p>	<p>La modifica al comma 4, richiesta dal Ministero della Salute, si giustifica per chiarire la disciplina applicabile alla procedura del campionamento.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1,</p>
	<p>b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p>				



	<p>«5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.»;</p> <p>c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>«6. La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.»;</p>			<p>essere» sono sostituite dalla seguente «è»;</p> <p>e) il comma 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>«6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»;</p>	<p>paragrafo 1 punto 6) lett. b) della direttiva si propone una modifica dell'articolo 253 comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 6), lett. c), si propone una modifica del comma 6 dell'art. 253 in ragione del regime transitorio definito dall'art. 254 e del paragrafo 1, punto 7), in accordo a quanto previsto dal paragrafo 1, punto 8). Si segnala che la possibilità di posticipare l'utilizzo di un metodo più moderno è espressamente indicata al considerando n. 17 della direttiva</p> <p>Si propone l'aggiunta del comma 6-bis per</p>
--	--	--	--	---	--



	<p>d) è aggiunto il paragrafo seguente:</p> <p>«7. Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell'aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.»;</p>			<p>f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p>«6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».</p>	<p>distinguere le due metodologie da adottare. In particolare, fino al 20/12/2029 è ammessa la microscopia a contrasto e dal 21/12/2029 la microscopia elettronica che deve prendere in considerazione le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.</p>
Articolo 1, paragrafo 1), n. 7	7) l' articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché		Art. 10, comma 1, lettera a) <i>(Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	1. All'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:	Al fine di recepire quanto previsto dall' articolo 1, paragrafo 1, punto 7 , della direttiva, si propone una modifica dell' articolo 254, comma 1 , del



	<p>nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.</p> <p>2. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o b) 0,002 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore. <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.»;</p>		<p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.»;</p>	<p>decreto legislativo n. 81/2008.</p>
--	---	--	--	--



Articolo 1, paragrafo 1), n. 8	<p>8) L'articolo 10 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il pertinente valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro prosegue nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. Quando il pertinente valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;</p>		<p>Art. 10, comma 1, lettere b) e c) <i>(Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 8, lett. a), della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 254, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.</p>
---------------------------------------	---	--	---	--	---



	<p>b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non è permanente e la sua durata per ogni lavoratore è limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, periodi di riposo regolari durante lo svolgimento di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.»;</p>		<p>ovviare alla situazione.»;</p> <p>c) al comma 5 la parola: «necessari» è sostituita dalla seguente: «regolari».</p>	<p>Quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 8, lett. b), della direttiva è già previsto dall'attuale articolazione dell'articolo 254, nonché dalle disposizioni di cui gli articoli 251; pertanto si propone solo una modifica dell'articolo 254, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, attraverso l'introduzione della locuzione “regolari”, espressamente prevista dalla disposizione unionale.</p>
Articolo 1, paragrafo 1, n. 9	9) all' articolo 11 , il primo comma è sostituito dal seguente: «Prima di intraprendere lavori di demolizione, di		<p>Art. 4 <i>(Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9), della direttiva, si propone una modifica dell'articolo</p>



	<p>manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all'amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma,</p>		<p>comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono</p>	<p>248 del decreto legislativo n. 81/2008.</p>
--	--	--	--	--



	tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.»;			disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».	
Articolo 1, paragrafo 1), 10	10) all'articolo 12, il primo comma è così modificato: a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali			Non si ritiene necessaria alcuna modifica, trattandosi di disposizione già vigente (cfr. articolo 255 del decreto legislativo n. 81/2008).	



	<p>è prevedibile il superamento del pertinente valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di tutte le possibili misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:>;</p> <p>b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i lavoratori ricevono appositi dispositivi di protezione individuale da indossare, che sono manipolati in modo appropriato e, per quanto riguarda in particolare le vie respiratorie, che sono regolati individualmente, anche mediante controlli sull'idoneità, conformemente alla direttiva 89/656/CEE del Consiglio (*);</p> <p>c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:</p>				
	<p style="text-align: right;">Art. 11 <i>(Modifica all'articolo 255 del decreto</i></p>	1. All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la	Non sembra necessario introdurre quanto previsto dalla nuova direttiva, poiché l'uso dei DPI è già regolamentato dal Titolo III del decreto legislativo n. 81/2008 (cfr. articolo 251 del decreto legislativo n. 81/2008).	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 10, lettera c) della direttiva,	



	«c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amiante o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori e, per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica.»;		<i>legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica.».	si propone una modifica del comma 1 lett. c), dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 81/2008.
Articolo 1, paragrafo 1, n. 11	11) all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amiante sia accertata l'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amiante sul luogo di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, prima della ripresa di altre attività.»;		Art. 12 (Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	1. All'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti «verifica, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 11 della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2008.



				anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro».	
Articolo 1, paragrafo 1), n. 12	<p>12) l'articolo 14 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, conformemente al diritto e alle prassi nazionali applicabili nel luogo in cui si svolgono i lavori.»;</p> <p>b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I requisiti minimi relativi al contenuto, alla durata e alla frequenza della formazione erogata a norma del presente articolo e alla relativa documentazione sono stabiliti nell'allegato I bis.»;</p>	Art. 13 (Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	<p>1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2:</p> <p>1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»;</p> <p>2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»;</p>	<p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, n. 12, lettera a), della direttiva, si modifica l'articolo 258, comma 2, parte introduttiva.</p> <p>Con riferimento, invece, all'articolo 1, paragrafo 1, n. 12, lettera b), della direttiva, che prevede nell'Allegato I bis i requisiti minimi relativi alla formazione, questo Dicastero ha ritenuto non necessario trasporre in apposito allegato quanto ivi previsto, tenuto conto che i contenuti della formazione ivi indicati sono già contemplati dall'art. 258, da quanto previsto dall'art. 37 del Dlgs 81/08 e dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi</p>	



				<p>b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»;</p> <p>c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».</p>	formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Si è proceduto ad aggiungere all'articolo 258 i commi 2bis e 3bis per incorporare quanto non ancora previsto dalla legislazione nazionale attualmente vigente.
--	--	--	--	--	---



Articolo 1, paragrafo 1), n. 13	<p>13) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 «1. Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto ottengono, prima dell'inizio dei lavori, un'autorizzazione dall'autorità competente. A tal fine forniscono a tale autorità competente almeno la prova di conformità all'articolo 6 e i certificati attestanti il completamento della formazione conformemente all'articolo 14 e all'allegato I bis. 2. Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco delle imprese che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.»;</p>		
Articolo 1, paragrafo 1), n. 14	14) all' articolo 18 , il paragrafo 1 è soppresso;	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>	<p>1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Omissis</p> <p>Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 14 della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 249, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, facendo così</p>



				b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l'articolo 250».	venire meno l'esclusione dall'obbligo della sorveglianza sanitaria per l'esposizione sporadica o di debole intensità.
Articolo 1, paragrafo 1), n. 16	<p>16) l'articolo 19 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è soppresso;</p> <p>b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p>	Art. 15 (Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	1. All'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.»;	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 16 della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 260, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 che, conformemente al disposto della direttiva, estende l'iscrizione al registro anche dei lavoratori soggetti ad esposizioni sporadiche e di debole intensità.	Quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 16, lett. b) della



	<p>«2. Il datore di lavoro iscrive le informazioni relative ai lavoratori impegnati nelle attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, in un registro. Dette informazioni indicano il carattere e la durata dell’attività, nonché l’esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l’autorità responsabile della sorveglianza medica hanno accesso a detto registro. I lavoratori interessati possono prendere visione dei propri risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.»;</p>			<p>direttiva è già stabilito dall’art. 243 del decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155.</p>
			<p>b) al comma 2, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;</p> <p>c) al comma 3, la parola «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;</p> <p>d) al comma 4, la parola: «ISPESL»</p>	<p>Le modifiche che si apportano ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 260 si giustificano in relazione alla circostanza che le funzioni originariamente attribuite all’ISPESL, non è più operativo, sono confluite in INAIL.</p>



				è sostituita dalla seguente: «INAIL».	
Articolo 1, paragrafo 1), n. 17	17) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi di malattie professionali correlate all'amianto con diagnosi medica. Un elenco indicativo delle malattie che possono essere causate dall'esposizione all'amianto figura all'allegato I.»		Art. 16 (Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	1. L'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: «Art. 261 – Patologie da amianto – 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».	Al fine di recepire quanto previsto dall' articolo 1, paragrafo 1, punto 17 della direttiva, si propone una modifica dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008.
Articolo 1, paragrafo 1, n. 19	19) all'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni: - asbestosi, - mesotelioma,		Art. 17 (Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII-bis, è inserito l'allegato XLIII-ter, di cui all'allegato A al presente decreto.	Al fine di recepire quanto previsto dall' articolo 1, paragrafo 1, n. 19 della direttiva, si propone l'inserimento di un nuovo allegato al decreto legislativo n. 81/2008.



	<ul style="list-style-type: none"> - cancro del polmone, - cancro gastrointestinale, - cancro della laringe, - cancro delle ovaie, - malattie pleuriche non maligne.» 				
Allegato I bis			<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2: 1) le parole «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente: «consente»;</p> <p>2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie»;</p>	<p>Questo Dicastero ha ritenuto non necessario trasporre in apposito allegato quanto ivi previsto, tenuto conto che i contenuti della formazione ivi indicati sono già contemplati dall'art. 258, da quanto previsto dall'art. 37 del Dlgs 81/08 e dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.</p> <p>Si è proceduto ad aggiungere all'articolo 258 i commi 2bis e e 3bis per incorporare quanto non ancora previsto dalla</p>



				b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».	legislazione nazionale attualmente vigente.
--	--	--	--	---	---



			Art. 1 <i>(Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	1. All'articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ai casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all'amianto;».	Si propone la modifica dell'articolo 244 del decreto legislativo 81/2008, per renderlo congruente con il Capo III del Titolo IX, come modificato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2023/2668.
			Articolo 2 <i>(Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	1. L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: «Art. 246 – Campo di applicazione - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei	Alla luce dei considerando 3 e 5 della Direttiva (UE) 2023/2668, la formulazione dell'articolo 246 attualmente vigente non risulta in linea con l'impianto della nuova direttiva che estende le presenti prescrizioni ad attività di diversi settori economici. Si è reso, pertanto, necessario modificare l'ambito di applicazione delle misure di protezione a tutte le attività lavorative che comportano esposizione ad amianto, diretta o indiretta, riformulando l'articolo 246



				<p>materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.».</p>	<p>concernente il campo di applicazione.</p>
			<p>Art. 6 (Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>	<p>1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di</p>	<p>Si propone la modifica dell'art. 250, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, in relazione alla modifica di cui all'art. 246.</p>



				<p>rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;</p> <p>b) Omissis;</p>	
--	--	--	--	--	--



				1) Omissis; 2) Omissis; 3) Omissis; 4) Omissis; 5) Omissis; 6) Omissis; c) Omissis.	
			Art. 8 <i>(Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	1. All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alinea «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:» è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.	Si propone la modifica dell' art. 252, comma 1 , per specificare, in ragione delle modifiche di cui all'art. 246, che le misure indicate nell'art. 252, comma 1, trovano applicazione per le attività nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.



				il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:».	
			Art. 14 <i>(Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	<p>1. All'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza</p>	<p>La riformulazione dell'articolo 259, commi 1 e 2, tiene conto della modifica di cui all'art. 246.</p> <p>In particolare, è stata soppressa al comma 2 la parte relativa all'iscrizione nel registro degli esposti: l'iscrizione al registro era subordinata al superamento del valore limite, non più presente ai sensi della presente direttiva che prescrive l'iscrizione anche per esposizioni sporadiche o di debole intensità.</p> <p>Tale formulazione appare, peraltro, in linea con quanto previsto dalla direttiva al considerando 7 laddove si rappresenta che “.... Poiché l'amianto è una sostanza cancerogena priva di soglia, non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l'esposizione non</p>



				<p>sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;</p> <p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».</p>	produrrebbe effetti nocivi sulla salute”.
			<p>Art. 18 <i>(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>1. All'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	Si propone la modifica dell'art. 262 per aggiornare il sistema sanzionatorio penale relativo al Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008.



				<p>a) al comma 1, lettera a), le parole: «e 249, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 249, commi 1, 1-bis e 3»;</p> <p>b) al comma 2, lettera c), le parole: «per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,».</p>	<p>Si rammenta, infatti, che l'articolo 20 della direttiva 2009/148 impone agli Stati membri di «prevedere l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva».</p>
--	--	--	--	---	---

White: Articles/paragraphs where transposition is required
(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.
(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required
(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)



* This is meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed by the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)

